



COMUNE DI VO'

Provincia di Padova

ORIGINALE

N°11 del 21-04-2022 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo servizio rifiuti (TARI)
---------	--

Oggi **ventuno** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Martini Giuliano	Presente	Calaon Lisa	Presente
Polito Erika	Presente	Rigoni Piergiorgio	Presente
Facchin Mauro	Assente	Zampella Andrea	Presente
Veronese Claudio	Presente	Ghiotto Renzo	Presente
Schiavon Nico	Presente	Mion Monica	Presente
Toniolo Luca	Presente	Malandrin Ivan	Assente
Turetta Alessio	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Fortin Paolo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martini Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i Sigg.:

Turetta Alessio

Calaon Lisa

Mion Monica

OGGETTO	Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo servizio rifiuti (TARI)
---------	--

PROPOSTA N. 12 DEL 06-04-2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
 - l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
 - il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili;
 - la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della IUC, composto da n. 4 capitoli e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2014, con il quale in particolare al capitolo IV si è disciplinata la TARI;

RITENUTO che il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 851/2018 sull'economia circolare ed ha revisionato sotto vari profili il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA), ed in particolare l'articolo 198 TUA (dall'articolo 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) che è stato riformulato sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani con:

- abrogazione della lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- abrogazione della lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
- modifica delle definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della connessa entrata in regime di tributo o tariffa (artt. 198 e 238 TUA);

TENUTO CONTO delle seguenti principali novità che interessano il regolamento TARI:

- cambiamento, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, della definizione di rifiuto urbano che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L quinquies del Codice Ambientale;

- cambiamento, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA della definizione di rifiuto speciale che ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a), sono rifiuti speciali i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3. • ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;

RITENUTO che il potere comunale di assimilazione si intende abrogato per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020 e che pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege;

RITENUTO quindi, in ragione delle modifiche al D.lgs 152/2006 appena richiamate nonché dell'abrogazione della IUC della quale la TARI era una componente, approvare un nuovo regolamento TARI al fine del rispetto della disciplina legislativa vigente e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge;

VISTA la bozza di regolamento predisposta e allegata alla presente sub A), composta da n. 33 articoli;

VISTO:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 15 dell'articolo 13 del D 16 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

PRESO ATTO che:

- l'art.3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies dello stesso decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la bozza del Regolamento allegato sub A) è stata esaminata dalla Commissione per lo Statuto e i Regolamenti in data 12.04.2022;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti a norma dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pervenuto al prot. com.le n. 3838 in data 14.04.2022 (allegato sub B);

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il "Regolamento per la disciplina del Tributo servizio rifiuti (TARI)" come da testo allegato sub A) alla presente deliberazione, composta da n. 33 (trentatre) articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- 3) di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in materia e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, la presente deliberazione e il testo del regolamento approvato.

Sono presenti le dipendenti Castellin Gloria dell'Ufficio Tributi e Bellotto Virginia dell'Ufficio Ragioneria.

= = =

A inizio seduta il Sindaco consegna una targa all'Associazione Teatrando del Vicariato di Este con la menzione *“Per l'impegno profuso nella realizzazione del progetto “Videoteatro”, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico G.B. Ferrari, durante l'emergenza pandemica da Covid - 19”*.

Sono presenti le proff.sse Margherita Masia dell'Associazione Teatrando e Licia Bevilacqua dell'Istituto Ferrari.

Il progetto riguarda la valorizzazione degli studenti degli istituti scolastici di Este. La prof.ssa Masia evidenzia che la pandemia aveva bloccato tutte le attività laboratoriali. La possibilità di svolgere le attività online ha consentito esperienze di videoteatro, circostanza abbastanza atipica per il teatro, con un programma “Sogni, amarealtà”, un video che parte dalla segnaletica del Comune di Vo' e prosegue filmando gli edifici pubblici del Comune di Vo'. In questo video i ragazzi hanno fatto emergere i disagi dei minori e quanto la pandemia abbia inciso nei loro pensieri. Vengono formulati i ringraziamenti per la collaborazione fornita dall'Amministrazione Comunale di Vo'. La prof.ssa Masia ricorda le varie esperienze svolte durante il periodo di lockdown, di cosa sia stato il contagio del virus, la prima persona deceduta, e tutto il percorso scientifico svolto presso il Comune. Viene elogiata la prof.ssa Bevilacqua e i suoi collaboratori.

La Prof.ssa Bevilacqua porta i saluti della presidenza dell'Istituto Scolastico. L'esperienza laboratoriale è sempre stata un'esperienza molto importante nel corso di oltre un decennio. I ragazzi hanno preparato il testo e hanno voluto parlare dai sogni, da cui il titolo, “Sogni, amarealtà”. I ragazzi sono partiti da Vo', da dove tutto ha avuto inizio, sviluppando il tema del sogno dei bambini, i sogni e gli incubi degli adolescenti e poi il mondo degli adulti. Oltre al testo i ragazzi hanno predisposto i “fondali”, e con il telefonino hanno creato i video, predisponendo il montaggio dei filmati. Fa piacere che il lavoro svolto sia stato apprezzato nei moltissimi contesti in cui è stato presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n.12 del 06.04.2022;

UDITA l'illustrazione dell'Assessore Calaon Lisa;

ACQUISITI i pareri espressi dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

La proposta di deliberazione viene messa ai voti:

Su numero 11 Componenti il Consiglio presenti e n. 11 Componenti il Consiglio votanti;

Con n. 11 voti favorevoli unanimi, resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 12 del 06.04.2022.

OGGETTO	Approvazione Regolamento per la disciplina del Tributo servizio rifiuti (TARI)
----------------	--

IL Sindaco
Martini Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Vice Segretario Comunale
Fortin Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.